

## **ISTRUZIONI OPERATIVE N. 66**

Ai Produttori interessati

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Dipartimento delle Politiche Competitive, della  
Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca

Dipartimento dell'ispettorato Centrale della Tutela  
della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti  
Agroalimentari

All'Assessorato Agricoltura della Regione Puglia

Ai Centri di Assistenza Agricola  
LORO SEDI

**Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di interventi compensativi in favore dei frantoi oleari disposti dall'articolo 10 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020, n. 2484 – campagna 2021.**

## Indice

<b>1. PREMESSA</b> .....	4
<b>2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO</b> .....	4
2.1 Attività obbligatorie del beneficiario.....	6
2.2 Campagna di commercializzazione di riferimento .....	7
2.3 Periodo di riferimento per l’individuazione del quantitativo medio.....	7
2.3.1 Attività iniziata dopo il biennio 2012-2013 .....	7
2.4 Verifiche di ammissibilità .....	8
<b>3. RICOGNIZIONE PREVENTIVA SVOLTA DA AGEA</b> .....	8
<b>4. RICOGNIZIONE PREVENTIVA: INTEGRAZIONI DA PARTE DEI BENEFICIARI</b> .....	9
4.1 Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione dell’azienda.....	10
4.2 Fusione di aziende .....	10
4.3 Scissione di aziende.....	10
4.4 Affitto o comodato .....	10
4.5 Attività iniziata dopo il biennio 2012-2013 .....	10
4.6 Attività cessata prima della campagna 2019-2020 .....	11
<b>5. ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI AI FINI DELLE MOVIMENTAZIONI AZIENDALI</b> .....	11
<b>6. DETERMINAZIONE DELL’AIUTO</b> .....	12
<b>7. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL’AIUTO</b> .....	12
7.1 Beneficiari che si avvalgono dell’assistenza di un soggetto accreditato dall’OP AGEA.....	13
7.2 Beneficiari che non si avvalgono dell’assistenza di un soggetto accreditato dall’OPAGEA .....	14
<b>8. TERMINI DI PRESENTAZIONE</b> .....	14
<b>9. EROGAZIONE DEGLI AIUTI</b> .....	14
<b>10. CONTROLLI</b> .....	14

10.1 Controlli preliminari .....	14
10.2 Controlli istruttori.....	15
<b>11. MODALITA' DI PAGAMENTO .....</b>	<b>15</b>
<b>12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTOUE 2016/679 (GDPR).....</b>	<b>16</b>
1.1 Base giuridica dell'Unione europea.....	19
1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti) .....	20
1.3 Definizioni.....	26
<b>2.1 Certificazione Antimafia .....</b>	<b>27</b>
<b>2.2 Controlli istruttori .....</b>	<b>27</b>
2.2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234).....	28
2.2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	28
2.2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602) .....	29

## 1. PREMESSA

Il Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella fastidiosa*, DM 14 febbraio 2019, n. 1785, definisce l'insieme delle misure da adottare sul territorio nazionale allo scopo di contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in attuazione della Decisione di esecuzione (UE) n. 2015/789 e del DM 13 febbraio 2018 (e s.m.i.).

Conseguentemente, il DM 6 marzo 2020, n. 2484 ha disposto alcune azioni sia per favorire il ripristino dell'attività produttiva che per l'indennizzo dei danni subiti:

1. Contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa*
2. Ripristino potenzialità produttiva
3. Rilancio economia rurale aree danneggiate
4. Azioni orizzontali
5. Monitoraggio e reti laboratori

Il DM 18 maggio 2020, n. 15915, di attuazione della *Misura F - Interventi compensativi in favore dei frantoi oleari, prevista nell'ambito dell'Azione 2 Ripristino potenzialità produttiva* chiarisce e precisa le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale del DM 6 marzo 2020, n. 2484, che all'articolo 10 stabilisce "Interventi compensativi in favore dei frantoi oleari"; le presenti Istruzioni Operative, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 12 del decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484, illustrano i requisiti e le modalità di individuazione dei soggetti che possono accedere alla misura, nonché le modalità di accesso agli aiuti.

Si specifica che gli aiuti concessi in conformità al citato decreto interministeriale sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Le presenti Istruzioni Operative delineano le condizioni e le modalità attuative della misura di aiuto, con lo scopo di garantire la corretta presentazione e istruttoria delle domande di aiuto e la concessione del contributo.

Le presenti Istruzioni Operative con relativi allegati sono disponibili sul sito istituzionale di AGEA al seguente indirizzo: [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).

## 2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

I soggetti che possono accedere alla *misura F - Interventi compensativi in favore dei frantoi oleari, prevista nell'ambito dell'Azione 2 Ripristino potenzialità produttiva* sono frantoi oleari, comprese cooperative di trasformazione nel settore oleario con stabilimenti ubicati nell'area infetta da *Xylella*

*fastidiosa* che, a causa della diffusione della *Xylella fastidiosa*, hanno ridotto o interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento della produzione di olive nella campagna di commercializzazione 2019-2020 rispetto al quantitativo medio del biennio 2012-2013 risultante dai dati del Registro tenuto dagli operatori in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 16059.

Per le aziende agricole sono esclusi i quantitativi di olive provenienti dalla propria azienda. Tenuto conto del succedersi nel tempo delle disposizioni comunitarie e nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e delle modalità con cui sono stati adempiuti gli obblighi di registrazione stabiliti dal decreto n. 8077 del 10 novembre 2009, i diversi adempimenti che integrano le registrazioni cui fa riferimento l'articolo 11, comma 1 del DM 6 marzo 2020, n. 2484 sono contenuti:

- a) nel registro di cui all'articolo 5, commi 1 e 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, n. 16059;
- b) nel registro provvisorio di cui alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 7524 del 20 dicembre 2013;
- c) nelle comunicazioni effettuate mensilmente in applicazione dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 luglio 2007.

Fino 1° luglio 2015, inizio della campagna di commercializzazione 2015-2016 e data di entrata in vigore dei nuovi registri, attualmente in uso, per l'individuazione dei quantitativi di olive, comprese quelle provenienti dalla propria azienda, è preso in considerazione il maggior quantitativo riscontrato nelle diverse registrazioni.

L'articolo 4 del DM 18 maggio 2020, n. 15915, individua le condizioni per la valutazione del nesso di causalità tra la riduzione o interruzione dell'attività molitoria e la diffusione della *Xylella fastidiosa*, e stabilisce che il decremento delle quantità di olive molite di cui al comma 1 dell'articolo 10 del Decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484, sia correttamente calcolato.

Vengono pertanto individuate, per eccezione, le zone nel cui ambito non è possibile ricondurre direttamente il decremento di produzione alla presenza della *Xylella fastidiosa*.

Determinazione delle zone:

- Zona A: Area individuata ai sensi dei Decreti Ministeriali 21 luglio 2015, 23 novembre 2015, e 11 dicembre 2015, 10 maggio 2021 e 4 agosto 2021, con cui è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'infezione degli organismi nocivi ai vegetali;
- Zona B: Area delimitata come infetta ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del DM 13 febbraio 2018, esclusa la Zona A

In altri termini, il nesso di causalità si ha per determinato sempre nel caso di frantoi ubicati nella Zona A e da verificare nel caso di frantoi ubicati nella Zona B.

Per i frantoi presenti nella Zona B il nesso di causalità è legato al verificarsi di analogo decremento per

la prevalenza dei frantoi ubicati nel comune esaminato e nei comuni limitrofi.

Allo scopo di determinare la derivazione da *Xylella fastidiosa* del decremento di produzione di un frantoio ubicato nella zona B occorre verificare se gli altri frantoi attivi nella stessa zona (medesimo comune e comuni limitrofi in Zona B) abbiano subito anch'essi un decremento. Il requisito è soddisfatto se il decremento viene riscontrato nella prevalenza dei frantoi considerati.

L'ubicazione del frantoio considerata è quella indicata nel registro SIAN di cui al decreto ministeriale 8077 del 10 novembre 2009 e del successivo decreto ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013.

L'articolo 3 del DM 26 maggio 2022, n. 239983, al fine di semplificare le procedure di erogazione, acquisire i dati e le informazioni necessarie al procedimento istruttorio, di controllo e di erogazione e rendere omogenee le basi dati di calcolo, dispone l'attuazione di una ricognizione preventiva propedeutica alla determinazione dell'aiuto, consistente nell'individuazione dei potenziali beneficiari all'aiuto. Il medesimo articolo affida ad AGEA il compito di stabilire le modalità operative e le procedure della ricognizione preventiva, utilizzando informazioni disponibili presso altre banche dati pubbliche e di rendere disponibili i risultati ottenuti tramite la pubblicazione di appositi elenchi presso i siti WEB istituzionali. Tali modalità sono illustrate nel successivo paragrafo 4.

## 2.1 Attività obbligatorie del beneficiario

Per accedere all'aiuto è necessario disporre di un fascicolo aziendale in ottemperanza all'articolo 6 del D.M. 23 dicembre 2013.

La presenza di un fascicolo aggiornato, **che includa obbligatoriamente l'indirizzo PEC aziendale** e il codice IBAN aggiornato, è requisito necessario per l'individuazione dei beneficiari, la rilevazione delle informazioni di produzione nelle campagne interessate e la gestione della misura di aiuto.

I beneficiari oggetto di ricognizione preventiva da parte di AGEA, qualora non riscontrino la correttezza dei dati riportati nella comunicazione inviata da AGEA con PEC, per consentire la successiva precompilazione delle domande di aiuto sono tenuti ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale entro il termine stabilito per la ricognizione preventiva.

**L'erogazione degli aiuti, oltre alla presenza del codice IBAN nel fascicolo e nella domanda, è subordinata anche alla presenza nel SIAN delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della documentazione antimafia.** Si rammenta che l'erogazione dell'aiuto avverrà in un'unica soluzione ed è pertanto condizione indispensabile l'acquisizione tempestiva delle dichiarazioni necessarie al rilascio della documentazione antimafia. Si raccomanda, dunque, ai produttori interessati e ai CAA mandatari degli stessi di inserire le dichiarazioni necessarie al rilascio

dell'antimafia al momento della presentazione della domanda o in momento immediatamente successivo. Ciò al fine di ridurre i tempi dell'erogazione dell'aiuto.

## 2.2 Campagna di commercializzazione di riferimento

Per i frantoi in attività nella campagna di commercializzazione 2019-2020, il quantitativo di riferimento è quello risultante dai registri per la medesima campagna, nei limiti del valore medio delle produzioni riferite alle campagne 2019-2020 e 2020-2021.

Nel caso in cui la cessazione dell'attività sia avvenuta in una campagna precedente, il quantitativo di riferimento è quello risultante dai registri nell'ultima campagna olearia in cui il frantoio è stato in esercizio. In tal caso il frantoio oleario interessato deve indicare, nella fase di ricognizione preventiva di cui al successivo paragrafo 4, la data di cessazione, fornendo la visura camerale.

La campagna di commercializzazione nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola è fissata al periodo 1° luglio – 30 giugno dell'anno successivo alla raccolta delle olive (articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto iii) del reg. UE n. 1308/2013).

## 2.3 Periodo di riferimento per l'individuazione del quantitativo medio

Il quantitativo medio del biennio 2012-2013 viene calcolato come media aritmetica dei quantitativi di olive indicate nelle comunicazioni mensili relative alle campagne 2012-2013 e 2013-2014, trasmesse dal frantoio in attuazione del D.M. H-393 del 4 luglio 2007 (art. 20 L. 13 del 6 febbraio 2007), al netto dei quantitativi di olive provenienti dagli oliveti aziendali riscontrate sul registro SIAN tenuto dal frantoio ai sensi del Decreto Ministeriale 8077/2009 (registro di cui all'articolo 5, commi 1 e 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, n. 16059 o registro provvisorio di cui alla circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7524 del 20 dicembre 2013), per le citate campagne. Sino al 30 giugno 2015, data di applicazione integrale del Decreto ministeriale 16059/2013, qualora per una campagna di commercializzazione siano presenti sia registrazioni che comunicazioni mensili, sarà considerato il quantitativo maggiore registrato.

Laddove per un soggetto beneficiario sono presenti più stabilimenti ubicati nell'area infetta, i quantitativi di olive presi a riferimento per il calcolo dell'aiuto sono il risultato della somma dei quantitativi di olive calcolati per tutti gli stabilimenti per le campagne considerate.

### 2.3.1 Attività iniziata dopo il biennio 2012-2013

Qualora il frantoio oleario, a seguito della concessione di un aiuto, a valere sul PSR della Regione Puglia nell'ambito delle misure strutturali o, comunque, di altri Enti o fondi pubblici finalizzati

all'ampliamento, all'ammodernamento e alla ristrutturazione, abbia iniziato la propria attività produttiva in una delle campagne successive al biennio 2012-2013 e, fino alla campagna 2016-2017, la valutazione del quantitativo medio è effettuata prendendo in considerazione i valori del biennio a partire dall'avvio delle attività.

Qualora il frantoio oleario che al momento dell'inizio della propria attività produttiva era collocato in area non "infetta" e a seguito di lavori finalizzati all'ampliamento, all'ammodernamento e alla ristrutturazione, abbia iniziato la propria attività produttiva in una delle campagne successive al biennio 2012-2013 e, fino alla campagna 2016-2017, la valutazione del quantitativo medio è effettuata prendendo in considerazione i valori del biennio a partire dall'avvio delle attività.

## 2.4 Verifiche di ammissibilità

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

- 1) che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato, completo di PEC e IBAN;
- 2) che il richiedente l'aiuto sia il soggetto che si assume il rischio d'impresa, identificato come soggetto deputato alla registrazione delle operazioni in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 16059;
- 3) che il frantoio oleario sia ubicato nell'area infetta da *Xylella fastidiosa*, individuata all'allegato II, parte A, del DM 13 febbraio 2018 e smi;
- 4) che le olive molite prese in considerazione per il calcolo dell'aiuto non provengano esclusivamente dalla propria azienda, come risultate dal Registro di commercializzazione di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 16059;
- 5) che si sia registrato un decremento di produzione tra la campagna di commercializzazione 2019-2020 (o l'ultima individuata) e, la media del biennio 2012-2013, corrispondente alle campagne di commercializzazione del periodo 1° luglio 2012-30 giugno 2014 (o un biennio successivo nelle fattispecie indicate nel paragrafo 3.3.1);
- 6) in assenza di dichiarazioni di produzione nel biennio 2012-2013, siano presenti dichiarazioni di produzione in campagne successive e si sia verificata una delle seguenti situazioni debitamente documentate:
  - a. l'attività sia stata avviata successivamente in relazione alla concessione di fondi pubblici per l'esecuzione di attività di costruzione o ampliamento delle strutture connesse alle attività molitorie;
  - b. il nuovo frantoio, all'epoca di avvio dell'attività, fosse ubicato in zona non infetta.

## 3. RICOGNIZIONE PREVENTIVA SVOLTA DA AGEA

La ricognizione preventiva, propedeutica alla determinazione dell'aiuto, consiste nell'individuazione dei potenziali beneficiari all'aiuto, al fine di semplificare le procedure di



erogazione, acquisire i dati e le informazioni necessarie al procedimento istruttorio, di controllo e di erogazione e rendere omogenee le basi dati di calcolo.

Per tutti i frantoi che nelle campagne di commercializzazione 2019-2020, 2012-2013, 2013-2014 abbiano registrato consegne nel Registro tenuto dagli operatori in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 16059, o abbiano effettuato comunicazioni mensili fino alla campagna di commercializzazione 2014-2015, come precisato all'articolo 3 del DM 26 maggio 2022, n. 239983, AGEA ha effettuato un'interrogazione della CCIAA per individuare, sulla base delle informazioni presenti nella visura storica camerale, il ricorrere di operazioni straordinarie aziendali che incidono sulla corretta determinazione dell'aiuto, nelle fattispecie descritte nel successivo paragrafo 5.

A partire dal **14 luglio 2022**, dopo avere completata la suddetta consultazione e ottenuta la serie storica effettiva delle produzioni aziendali, l'Organismo pagatore AGEA procede alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti che hanno titolo a richiedere l'aiuto nel sito istituzionale di AGEA e del MIPAAF e, contestualmente, all'invio di comunicazioni a ciascuno dei soggetti interessati, all'indirizzo PEC contenuto nel fascicolo aziendale o, in assenza, desunto dalle visure camerali acquisite in fase di ricognizione preventiva.

Le comunicazioni riportano tutti i dati necessari alla richiesta dell'aiuto in possesso di Agea nonché l'indicazione delle fattispecie di operazioni straordinarie eventualmente individuate a seguito della consultazione della CCIAA ed il riepilogo delle campagne di commercializzazione con quantità riscontrate.

Laddove il soggetto, così individuato, riscontri piena aderenza con quanto comunicato da AGEA, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione attraverso **una ulteriore ricognizione preventiva** e dal **19 settembre 2022** può procedere a presentare la domanda di aiuto attraverso il CAA di riferimento, oppure direttamente utilizzando i servizi messi a disposizione da AGEA, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 8.

#### **4. RICOGNIZIONE PREVENTIVA: INTEGRAZIONI DA PARTE DEI BENEFICIARI**

Si precisa che l'elenco dei potenziali beneficiari pubblicato non è esaustivo né definitivo, ma suscettibile di modificazioni ed integrazioni da parte degli interessati. Nella fase di ricognizione preventiva, che sarà possibile effettuare dal 18 luglio 2022 e che termina il **5 agosto 2022**, sono registrate le modificazioni e le trasformazioni aziendali intervenute e segnalate dai frantoi oleari, rilevanti ai fini dell'individuazione dei beneficiari e della determinazione dell'aiuto.

In questa fase, coloro che ritengono di avere i requisiti per rientrare tra i potenziali beneficiari e non risultano nell'elenco pubblicato, possono partecipare alla procedura di ricognizione preventiva fornendo i loro dati con modalità analoghe a coloro che risultano inclusi nell'elenco.

I documenti giustificativi relativi a ciascuna casistica che devono essere prodotti dall'interessato sono indicati nel successivo paragrafo 5, che riporta altresì le modalità di inserimento nel fascicolo aziendale.

#### 4.1 Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione dell'azienda

Si riportano di seguito le possibili movimentazioni aziendali:

1. Conferimento della ditta individuale in società;
2. Trasformazione della forma societaria;
3. Cambio di denominazione o del codice fiscale.

#### 4.2 Fusione di aziende

Per fusione si intende la fusione di due o più frantoi oleari distinti, in un nuovo frantoio oleario.

Il nuovo frantoio risultante dalla fusione deve provvedere alla registrazione del movimento aziendale secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 5.

La fattispecie ricomprende anche l'incorporazione di aziende o di rami d'azienda, per atto a titolo oneroso o gratuito.

È sempre necessario dare indicazione della frazione di patrimonio proveniente dall'azienda incorporata.

#### 4.3 Scissione di aziende

Per scissione si intende la scissione di un frantoio oleario in:

- 4.3.1 almeno due nuovi frantoi oleari distinti; oppure
- 4.3.2 il frantoio iniziale e almeno un nuovo frantoio distinto.

In caso di scissione di società in due ditte, entrambi i soggetti devono provvedere alla registrazione del movimento aziendale secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 5.

La fattispecie ricomprende anche la cessione di azienda o di ramo d'azienda, per atto a titolo oneroso o gratuito.

È sempre necessario dare indicazione della frazione di patrimonio attribuita tra le aziende scisse.

#### 4.4 Affitto o comodato

Qualora il frantoio oleario sia stato acquisito con contratto di affitto o comodato, l'affittuario/comodatario è tenuto a provvedere alla registrazione del movimento aziendale secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 5.

È necessario dare indicazione delle date di inizio e fine dell'efficacia del contratto.

#### 4.5 Attività iniziata dopo il biennio 2012-2013

Qualora il frantoio oleario, a seguito della concessione di aiuti pubblici finalizzati all'ampliamento, all'ammodernamento e alla ristrutturazione o qualora ubicato in zona non infetta al momento dell'impianto delle strutture aziendali, abbia iniziato le proprie attività produttive in una delle campagne successive al biennio 2012-2013 e sino alla campagna 2016-2017, deve fornire la documentazione attestante l'avvio delle attività connesse e, se del caso, la concessione del beneficio.

#### 4.6 Attività cessata prima della campagna 2019-2020

Qualora il frantoio oleario abbia cessato le proprie attività in una campagna precedente la 2019-2020 e non sia stato incluso nell'elenco pubblicato da AGEA, deve fornire la documentazione attestante la cessazione dell'attività con indicazione della data della stessa.

### 5. ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI AI FINI DELLE MOVIMENTAZIONI AZIENDALI

Per quanto riguarda le movimentazioni aziendali di cui al precedente paragrafo 4, il soggetto interessato, nella fase di ricognizione preventiva, dovrà fornire sul proprio fascicolo aziendale mediante i Centri di Assistenza Agricola, le informazioni richieste, allegando la documentazione dalla quale si evincano tutte le informazioni indicate nel SIAN (copia dell'atto negoziale integrale registrato, copia della visura camerale, copia del certificato di attribuzione del codice fiscale, ecc.).

La registrazione nel SIAN deve essere eseguita entro il termine stabilito per la chiusura della ricognizione preventiva.

In caso di mancato deposito della documentazione, di mancato rispetto del termine di registrazione nel SIAN o di utilizzo di procedure difformi dalla presente, si procederà al calcolo dell'aiuto sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione che gestisce l'aiuto.

L'eventuale modificazione di dati, condizioni e requisiti intervenuta successivamente all'avvio della ricognizione preventiva sarà presa in considerazione previa esibizione della documentazione probatoria conforme a quella sopra indicata.

La procedura di registrazione nel SIAN prevede:

- l'identificazione della casistica che determina la modifica della titolarità dell'azienda;
- la protocollazione dei documenti giustificativi della fattispecie e della casistica identificata, con l'inserimento degli stessi nel fascicolo del produttore, sia elettronico che cartaceo;
- l'acquisizione dei dati richiesti al precedente paragrafo 4, che consentano di identificare le serie storiche delle quantità di olive molite, rilevanti ai fini del calcolo dell'aiuto.

A completamento della procedura di registrazione del SIAN, il soggetto interessato dovrà sottoscrivere la Scheda riepilogativa delle informazioni inserite nel fascicolo aziendale, compilata automaticamente dal sistema. La scheda sottoscritta, unitamente ai documenti giustificativi protocollati, deve essere inserita nel fascicolo cartaceo del beneficiario a cura del CAA. Al termine della registrazione dei dati nel SIAN, il CAA stampa la ricevuta dell'operazione effettuata.

## 6. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

Al termine delle operazioni di ricognizione preventiva e per tutti i soggetti per i quali è stato verificato il nesso di causalità tra il decremento di produzione e la presenza di *Xylella fastidiosa*, l'aiuto è determinato in base alla diminuzione del quantitativo di olive molite nella campagna 2019/2020 rispetto alla media aritmetica del biennio 2012 – 2013, nei limiti del valore medio delle produzioni riferite alle campagne 2019-2020 e 2020-2021.

L'allegato I al DM 6 marzo 2020, n. 2484 determina un valore unitario di mancato reddito pari a 4,5 euro/quintale, calcolato sulla riduzione della quantità di olive molite nel periodo di riferimento. Al valore del mancato reddito così determinato, si applicano le percentuali di calcolo riportate nella tabella seguente:

<b>Mancato reddito</b>	<b>Percentuale</b>
<i>Da 0 a 50.000</i>	<i>80%</i>
<i>Da 50.001 a 100.000</i>	<i>75%</i>
<i>Da 100.001 a 150.000</i>	<i>70%</i>
<i>Da 150.001 a 200.000</i>	<i>65%</i>
<i>oltre 200.000</i>	<i>60%</i>

In attuazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (aiuti *de minimis*), ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del Reg. UE n. 1408/2013 l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 200.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari.

Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti ai sensi del predetto regolamento *de minimis* negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello in corso al momento della concessione dell'aiuto, l'importo da concedere è rideterminato dall'OP AGEA entro la soglia di 200.000 euro decurtando la quota di aiuti già ricevuta nel triennio.

Gli aiuti sono concessi nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque nei limiti della legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione; conseguentemente, tali risorse potranno essere riproporzionate a quelle disponibili.

## 7. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO

L'aiuto può essere richiesto dai soggetti che sono stati riconosciuti ammissibili a conclusione dell'espletamento delle procedure istruttorie di ricognizione preventiva, il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale di AGEA e del MiPAAF, a partire dal **14 settembre 2022**.

L'Organismo Pagatore AGEA, sulla base dei risultati della ricognizione preventiva, individua i beneficiari dell'aiuto e rende disponibile al richiedente o, al CAA delegato, un modulo precompilato contenente le informazioni, acquisite dal Fascicolo Aziendale e dalle registrazioni effettuate

dall'operatore come specificato all'articolo 3 del DM 26 maggio 2022, n. 239983, necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto.

Per ciascuna azienda, nel modulo precompilato, sono riportate le informazioni seguenti:

- a) quantitativi di olive molite per ciascuna campagna di commercializzazione nell'ambito del biennio 2012-2014 (o altro individuato per le fattispecie ammesse), al netto del quantitativo di olive di propria produzione e considerando anche i valori pari a zero;
- b) media aritmetica dei quantitativi del biennio individuato;
- c) quantitativi di olive molite nella campagna di commercializzazione 2019-2020 (o comunque ultima individuata per le fattispecie ammesse), al netto del quantitativo di olive di propria produzione;
- d) diminuzione del quantitativo di olive molite calcolato come differenza tra il valore di cui ai punti b) e c);
- e) valore medio delle campagne 2019/2020 e 2020-2021.

Il Soggetto beneficiario, con la sottoscrizione e l'invio della domanda, conferma i dati in essa contenuti.

La procedura di ricognizione preventiva consente di superare l'obbligo di presentazione del certificato camerale prevista dal DM 14 febbraio 2019, n. 1785.

L'obbligo di allegazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti *de minimis* percepiti dal richiedente negli ultimi tre anni, compreso quello in corso al momento della presentazione della Domanda di aiuto, prevista dal citato Decreto Ministeriale, è soddisfatto dalla compilazione del quadro apposito che costituisce parte integrante della domanda, sottoscritta dal richiedente, il cui fac-simile è allegato alle presenti Istruzioni Operative.

Il produttore può effettuare la presentazione della domanda:

- direttamente sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it), mediante l'utilizzo della firma digitale;
- sul portale [www.sian.it](http://www.sian.it), con l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola.

#### 7.1 Beneficiari che si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OP AGEA

I beneficiari che hanno delegato alla presentazione della domanda il CAA, troveranno le procedure, ivi compresa la modulistica rilasciata dal SIAN, necessaria alla compilazione della domanda presso lo stesso CAA. Il soggetto accreditato provvede a trasmettere telematicamente, mediante apposite funzionalità, i dati della domanda direttamente tramite il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) e, a consegnare a ciascun richiedente la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

## 7.2 Beneficiari che non si avvalgono dell'assistenza di un soggetto accreditato dall'OPAGEA

Gli utenti registrati nel SIAN come utenti qualificati in possesso di firma digitale e che, non hanno delegato il CAA alla presentazione della domanda, possono presentare la domanda stessa direttamente sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it). Le procedure informatiche attivate sul sito AGEA guideranno l'utente all'utilizzo della firma digitale per la presentazione delle domande di aiuto.

Analoga possibilità è data a seguito dell'autenticazione tramite SPID e mediante l'utilizzo dell'OTP.

I beneficiari che accedono al sistema troveranno la domanda precompilata con i dati del SIAN e dovranno sottoscriverla nelle modalità sopra indicate e trasmetterla. Ciascun richiedente potrà stampare la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, rilasciata dal SIAN.

## 8. TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di aiuto può essere presentata successivamente alla conclusione della fase di ricognizione preventiva, a partire dal **19 settembre 2022**.

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata come di seguito indicato:

- Se la presentazione avviene tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, vale la data di trasmissione tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione;
- Se la presentazione avviene direttamente a cura del beneficiario, vale la data di trasmissione tramite il portale SIAN, trascritta nella domanda. La ricevuta di presentazione è comunque disponibile nel SIAN.

## 9. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Il pagamento in un'unica soluzione ai beneficiari è versato al termine dei controlli come specificati di seguito.

## 10. CONTROLLI

### 10.1 Controlli preliminari

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;

2. determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente.

## 10.2 Controlli istruttori

Tali controlli sono previsti dalle seguenti disposizioni:

1. comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23;
2. articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;
3. articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
4. articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

## 11. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN corretto.

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

*“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”* Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.



Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico”.

La norma ha sancito, all’art. 24, il principio di non responsabilità dell’Istituto di credito, conseguentemente, l’interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

## **12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTOUE 2016/679 (GDPR)**

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato.

<p><b>Finalità del trattamento</b></p>	<p>I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;</li> <li>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</li> <li>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</li> <li>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente;</li> </ul> <p>gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio</p>
--	---



	comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
<b>Modalità del trattamento</b>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN.</p> <p>I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p>
<b>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</b>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.</p> <p>In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.</p> <p>I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<b>Natura del conferimento dei dati personali trattati</b>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").</p>
<b>Titolarietà del trattamento</b>	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: <a href="http://www.agea.gov.it">http://www.agea.gov.it</a>.</p>
<b>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</b>	<p>AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: <a href="mailto:privacy@agea.gov.it">privacy@agea.gov.it</a>.</p>
<b>Responsabili del trattamento</b>	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A.</p>

	<p>- HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A., il Lotto 4-RTI E&amp;Y ADVISORY S.p.A. (mandataria) - Accenture S.p.A.</p>
<p><b>Diritti dell'interessato</b></p>	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;</li> <li>b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata <a href="mailto:protocollo@pec.agea.gov.it">protocollo@pec.agea.gov.it</a> con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy;</li> </ul> <p>proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>.</p> <p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.**

Il Direttore  
 Federico Steidl

## **1. ALLEGATO 1 RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI**

### 1.1 Base giuridica dell'Unione europea

- Reg. (CEE) n. 2568/91 del 11/07/1991  
Regolamento (CEE) N. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.
- Reg. (CE) n. 1019/2002 del 13/06/2002  
Regolamento della Commissione del 13 giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva.
- Reg. (CE) n. 182/2009 del 6/03/2009  
Regolamento della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva.
- Reg. (CE) n. 29/2012 del 13/01/2012  
Regolamento della Commissione del 13 gennaio 2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva
- Reg. (UE) 299 del 26 marzo 2013  
Regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.
- Dec. 18 maggio 2015, n. 2015/789  
Decisione di esecuzione della Commissione relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) [notificata con il numero C(2015) 3415].
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE  
Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Reg. (CE) 18-12-2013 n. 1407/2013/UE  
Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE).

Publicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.

- Reg. (CE) 18-12-2013 n. 1408/2013/UE

Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Publicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.

## 1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)

### **Olio**

- Legge 6-2-2007 n. 13

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006, pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 2007, n. 40, S.O.

- Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto. Articolo 8-quater.
- Decreto Ministeriale H-393 del 4 luglio 2007 - Disposizioni attuative dell'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007 n. 13 - Legge comunitaria 2006 - concernenti le comunicazioni periodiche all'Agea in materia di produzioni di olio di oliva e di olive da tavola. Adempimenti da parte dei frantoi oleari e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola
- Decreto Ministeriale 10 novembre 2009, n. 8077 - Recante disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al Regolamento 182/2009/CE della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il Regolamento 1019/2002/CE della Commissione del 13 giugno 2002.
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 23 dicembre 2013, 16059 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti".
- Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 - Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo

e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa fastidiosa* (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana.

- Decreto Ministeriale 10 agosto 2018 - Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa fastidiosa*) nella Regione Puglia.
- Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2019, n. 1785, con il quale è stato approvato il “Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da *Xylella fastidiosa*”, finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi per il rilancio del settore agricolo ed agroalimentare, in particolare della filiera olivicola, nei territori interessati dalla diffusione della *Xylella fastidiosa*.
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020, n. 2484 - Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”.
- Decreto Ministeriale del 26 maggio 2022, n. 239983- Disposizioni urgenti in materia di interventi compensativi in favore dei frantoi oleari disposti dall’articolo 10 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020, n. 2484.
- Deliberazione della Giunta Regionale 15 marzo 2021, n. 39.
- Decreto 10 maggio 2021 n. 214988 - Integrazione decreto di declaratoria eccezionalità danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nei territori della Regione Puglia dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 giugno 2021, n.1034.
- Decreto 4 agosto 2021- Dichiarazioni dell’esistenza di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
- Circolare AGEA ACIU.2007.764 del 28/09/2007-D.M. H-393 del 4 luglio 2007 - Reg. CE 2153/05 - Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla produzione di olio di oliva e delle olive da tavola.

- Circolare AGEA ACIU.2010.29 del 14/01/2010 - Commercializzazione dell'olio d'oliva applicazione D.M. 8077 del 10 novembre 2009 – Adempimenti degli operatori di filiera.
- Circolare ICQRF 8510 del 06/08/2010 - Tenuta del registro di cui all'art. 7 del DM 8077 del 10 novembre 2009 con modalità telematiche – Proroga termini.
- Circolare ICQRF 5416 del 21/04/2011 - Tenuta del registro di cui all'art. 7 del DM 8077 del 10 novembre 2009 con modalità telematiche – Tempi di registrazione
- Circolare ICQRF 8818 del 27/06/2011 - Tenuta del registro di cui all'art. 7 del DM 8077 del 10 novembre 2009 con modalità telematiche – Operatori non serviti da internet.
- Circolare AGEA ACIU.2010.259 del 08/04/2010 - Commercializzazione dell'olio d'oliva - modifica data inizio registrazione telematica dati di cui al D.M. 8077 del 10 novembre 2009.
- Circolare AGEA ACIU.2010.597 del 20/08/2010 - Commercializzazione dell'olio d'oliva - applicazione D.M. 8077 del 10 novembre 2009 – registrazioni con modalità telematiche – proroga termini.
- Circolare AGEA ACIU.2010.800 del 22/11/2010 - Commercializzazione dell'olio d'oliva - applicazione D.M. 8077 del 10 novembre 2009 – art. 7 (registri).
- Circolare AGEA ACIU.2011.610 del 20/09/2011 - Commercializzazione olio di oliva – integrazione circolare Agea prot. ACIU.2010.29 del 14 gennaio 2010.
- Circolare AGEA ACIU.2012.345 del 22/08/2012 - Settore olio: Nuova piattaforma per l'accesso agli applicativi telematici sul portale SIAN - guida ai servizi informatici di supporto alla comunicazione dei dati di produzione di olio e trasformazione olive (DM 4 luglio 2007) ed alla gestione di carico e scarico (DM 10 novembre 2009).
- Circolare ICQRF 3091 del 21/02/2014 - Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 - Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n.299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n.2568/91, relativo alle caratteristiche dell'olio di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.
- Circolare AGEA ACIU.2014.431 del 25/06/2014 - D.M. 23 dicembre 2013 – “Disposizioni

nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 99/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansad'oliva nonché dei metodi ad essi attinenti" – Art. 8 lettera b) punto 3) Fascicolo Aziendale.

- Circolare ICQRF 0015387 del 22/10/2014 - Modalità applicative delle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 299/2013 recante modifica del Reg. (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa nonché ai metodi ad essi attinenti – Registro telematico.

Circolare AGEA ACIU.2015.497 del 02/11/2015 - D.M. 23 dicembre 2013 – “Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 99/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansad'oliva nonché dei metodi ad essi attinenti” – Art. 8 lettera b) punto 3) Aggiornamento del Fascicolo Aziendale.

- Circolare ICQRF 0008354 del 23/06/2015 - Registro telematico di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 ed all'art. 5 del DM 23 dicembre 2013 – Passaggio dalle vecchie alle nuove modalità di tenuta del registro telematico.

### ***Fascicolo Aziendale***

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”.
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.120 del 1° marzo 2016 - Riforma Della Politica Agricola Comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota AGEA prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici.
- Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA.
- Istruzioni Operative n. 9 del 21 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, N. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015.
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021 -



Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

### ***Documentazione antimafia***

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni
- Istruzioni operative Agea n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia.
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 – Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
- Istruzioni operative Prot. ORPUM – 97520 del 20 dicembre 2019 relative alle modalità di trattamento degli esiti dei controlli restituiti dalla BDNA ai sensi del D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. a partire dal 19 novembre 2017.
- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia.

### ***Registro Aiuti di Stato***

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234



Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato.

- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

### ***Durc (documento unico regolarità contributiva)***

- Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva.
- Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- Istruzioni operative dell'Organismo pagatore AGEA n. 84 del 9 settembre 2021 - Legge 20 marzo 2014, n. 34 – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale.
- Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
- Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021 - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito in Legge n. 233 del 29/12/2021.
- Circolare AGEA n. 5813 del 27 gennaio 2022 che integra la precedente circolare AGEA n. 80194 del 26 novembre 2021 sui controlli di regolarità contributiva ai fini dei pagamenti degli Aiuti nazionali.

### ***Regolarità fiscale***

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

### 1.3 Definizioni

Ai fini delle presenti Istruzioni Operative si riportano le definizioni seguenti.

Decreto *Xylella fastidiosa*: Decreto Ministeriale del 18 maggio 2020, n. 15915, che chiarisce e precisa le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale del D.M. 6 marzo 2020, n. 2484 recante criteri, procedure e modalità per la concessione e il calcolo del contributo per gli interventi compensativi in favore dei frantoi oleari ubicati nella Regione Puglia.

Beneficiari: “frantoi oleari”, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario e le imprese agricole per i quantitativi riferiti alla trasformazione delle olive non provenienti dalla propria azienda, ubicati nei territori della Regione Puglia, che a causa dell’epidemia da *Xylella fastidiosa* hanno subito un decremento o un’interruzione della molitura e della produzione delle olive nella campagna 2019-2020.

Registro: Registro SIAN di commercializzazione olio istituito dall’articolo 5 del Decreto ministeriale 23 dicembre 2013.

Fatturato: Indicatore economico che misura l’ammontare complessivo dei ricavi registrati durante la campagna di commercializzazione da un frantoio oleario. Ai fini del calcolo dell’aiuto viene preso in considerazione il decremento del volume di olive molite, non di propria produzione, come risultante dal Registro SIAN per la campagna 2019-2020 rispetto le campagne 2012-2013 e 2013-2014.

Campagna di commercializzazione: dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Raccolta: dalla fine dell’autunno alla primavera dell’anno successivo, comunque antecedente l’inizio della campagna di commercializzazione.

Registro nazionale aiuti: Registro nazionale degli aiuti di stato di cui all’articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Valore medio: Il valore medio è il rapporto tra la somma delle misure e il numero delle misure.

## **2. ALLEGATO 2 - ULTERIORI CONTROLLI AI FINI DEL PAGAMENTO DEI SALDI**

### **2.1 Certificazione Antimafia**

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia<sup>1</sup>.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia; qualora le somme siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;
2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

Decorso il termine di trenta giorni, l'Agea procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

### **2.2 Controlli istruttori**

---

<sup>1</sup>Il beneficiario deve comunicare, tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni per compilare la dichiarazione sostitutiva, necessaria per la richiesta, a cura di AGEA, dell'informazione antimafia. Qualora il fascicolo sia di competenza di un altro Organismo pagatore competente, lo stesso provvede a inoltrare ad AGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell'ambito del SIAN secondo quanto disposto dalla circolare n. 76178 del 03/10/2019.

Alla richiesta d'informativa antimafia va allegata la seguente documentazione che deve essere prodotta dai beneficiari:

- dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (All. 1/2) con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;
- dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi (All.3);

Le suddette dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione della medesima.

In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti. AGEA provvede a richiedere direttamente tramite la BDNA la richiesta dell'informazione antimafia. Il certificato non è comunque richiesto ai sensi del citato D.lgs "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

### 2.2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti <sup>2</sup>secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti *de minimis* complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti *de minimis* già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono *un'impresa unica*<sup>3</sup>;
2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente ed eventuale applicazione del tagliolineare;
3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

### 2.2.2 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

È necessario effettuare le verifiche stabilite all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con Legge n. 233 del 29/12/2021 prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica

---

<sup>2</sup> Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017.

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell'agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite.

<sup>3</sup> s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Detta modalità di verifica dovrà essere applicata anche per i pagamenti effettuati in relazione ad attività agricole, ma per soggetti che svolgono esclusivamente attività di altra natura.

Tale modalità di verifica basata sul rilevamento della natura agricola o non agricola dell'azienda richiedente, dovrà essere eseguita accertando sul Fascicolo aziendale presente sul SIAN se il produttore risulta o meno agricoltore attivo. Nel caso in cui il beneficiario non risultasse agricoltore attivo, dovrà essere effettuato un controllo di regolarità contributiva con le modalità già indicate tramite acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva (DURC).

### 2.2.3 Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.